

## **Protocollo di Intesa**

Tra

L'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, con sede in Via G. La Pira n. 4, Firenze, C.F. 80101820480, rappresentato dal Presidente pro-tempore Fausto Barbagli, nato a Siena il 13/07/1968, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Associazione, di seguito denominata "ANMS"

E

La Associazione "Società Italiana di Storia della Scienza" (C.F.: 93037100505), di seguito denominata SISS, con sede in Piazza dei Giudici, 1, Firenze, rappresentata dalla Presidente prof.ssa Elena Canadelli, nata a Milano il 9/10/1977, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione

Di qui in poi denominate 'Parti'

Considerato:

- che la SISS riunisce le studiose e gli studiosi italiani e stranieri di storia della scienza;
- che la SISS è impegnata a promuovere lo sviluppo e diffondere la conoscenza della storia delle scienze nelle sue diverse e complesse articolazioni, relative agli studi teorici e sperimentali, alle relazioni tra ricerca e trasferimento tecnologico, alle ricadute economiche, sociali e ambientali e ai rapporti con altri campi del sapere, come l'arte e la letteratura, al patrimonio materiale e immateriale, librario, archivistico, museale e paesaggistico direttamente o indirettamente riconducibile alla storia delle scienze e delle tecniche.
- che la SISS intende stimolare scambi scientifico-culturali tra studiose e studiosi, interagire positivamente con gli enti culturali, pubblici e privati, dedicati alla tutela e valorizzazione di strumenti, collezioni, fonti, immagini e documenti pertinenti la storia delle scienze e delle tecniche;
- che l'ANMS è nata dal 1972 nell'ambito dell'Accademia Nazionale dei Lincei come strumento di diffusione della Museologia scientifica in Italia, è un'Associazione senza fini di lucro, che promuove l'azione dei Musei scientifici;
- che l'ANMS promuove la valorizzazione, il recupero, la conservazione, la tutela, la gestione e l'incremento trasparente e sostenibile del patrimonio scientifico materiale e immateriale; l'accessibilità alle collezioni per la ricerca; la condivisione di esperienze culturali ed educative inclusive, interculturali, intergenerazionali; le competenze professionali e civiche. Promuove inoltre la conoscenza della bio e geodiversità come valori culturali scientifici, estetici ed etici, attraverso il patrimonio di collezioni e le professionalità ad esse legate;
- che l'ANMS si riconosce nella definizione di Museo di ICOM e attraverso i suoi Musei, intende essere una rete di eccellenza e punto di riferimento per la gestione scientifica e ambientale del territorio; intende inoltre essere protagonista di nuove forme e modelli di servizio culturale e sociale per le comunità, promuovendo il partenariato e la sinergia tra Musei e con altre Associazioni nazionali ed internazionali, il dialogo, il confronto e la collaborazione tra persone e con istituzioni, enti, agenzie pubbliche e private e associazioni di volontariato.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Le premesse sono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

#### **Art. 2**

L'ANMS e la SISS, come sopra rappresentati e domiciliati, si propongono di collaborare, in modo coordinato e integrato con le rispettive strutture, ad attività di ricerca, didattica, divulgazione e trasferimento di conoscenze che possano essere di comune interesse.

#### **Art. 3**

In particolare, le Parti concordano che la collaborazione potrà essere rivolta a:

- attività di studio, indagini e ricerche inerenti la storia delle scienze, delle tecniche, della tecnologia e della museologia, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico-tecnico-scientifico;
- la progettazione e realizzazione di strumenti informativi o prodotti editoriali a supporto della comunità scientifica del settore;
- lo sviluppo di attività di formazione, di educazione museale;
- la promozione di incontri pubblici e convegni nei temi di competenza

#### **Art. 4**

Al fine di favorire la collaborazione, le Parti concordano inoltre che la collaborazione potrà essere rivolta a promuovere:

- la valorizzazione della ricerca storica, scientifica e naturalistica, delle attività educative e didattiche a carattere storico-scientifico e museologico e più ampiamente di interpretazione e di comunicazione sui temi della storia della scienza e della museologia;
- la circolazione e lo scambio di informazioni, esperienze e competenze fra i musei scientifici e gli storici della scienza italiani anche tramite la pubblicazione sui rispettivi siti web, di iniziative, attività, richieste di consulenza e/o collaborazione;
- l'iscrizione delle socie e dei soci SISS che ne faranno richiesta alle newsletter dell'ANMS e viceversa;
- la realizzazione di convegni, incontri, seminari, presentazioni di volumi, laboratori, secondo modalità da definire in accordo tra le parti;
- la promozione di incontri pubblici nei temi di reciproca competenza;
- la realizzazione di strumenti informativi e prodotti editoriali anche multimediali a supporto della comunità storico-scientifica e museale;
- la partecipazione congiunta a opportunità di finanziamento (bandi regionali, nazionali, europei) per la diffusione della cultura storico-scientifica, naturalistica, e tecnica e la conservazione e valorizzazione delle collezioni museali scientifiche e naturalistiche.
- lo sviluppo di attività di formazione negli ambiti di competenza, incluso promozione di corsi per insegnanti, stage, tirocini, corsi postlaurea, partecipazione a selezioni e bandi competitivi;
- l'educazione alla cultura storico-scientifica in Italia attraverso le differenti competenze e risorse;
- la quota di iscrizione ai Congressi ANMS per i Soci SISS sia equiparata a quella dei Soci ANMS e la quota di iscrizione ai Congressi SISS per i Soci ANMS sia equiparata a quella dei Soci SISS.

#### **Art. 5**

Le Parti comunicheranno in forma condivisa l'attività oggetto del presente protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione condivisa nonché tutti gli applicativi di comunicazione condivisa dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

#### **Art. 6**

Le Parti potranno utilizzare i segni distintivi dell'altra Parte o associare i segni distintivi dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni che dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

#### **Art. 7**

Le Parti riconoscono che il presente protocollo non determina obbligazioni o oneri finanziari in capo alle Parti. Le Parti assumeranno impegni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli scopi del presente protocollo mediante successivi e specifici atti che, volta per volta, adotteranno sulla base del presente protocollo.

**Art. 8**

Le Parti potranno recedere in ogni momento dal presente protocollo, con preavviso di tre mesi notificato mediante lettera raccomandata o PEC, senza che l'altra Parte abbia nulla a pretendere, salvo quanto pattuito con specifici accordi.

**Art. 9**

Ogni modifica o integrazione del presente protocollo di intesa dovrà avvenire per iscritto ed essere sottoscritta da entrambe le Parti.

**Art. 10**

Per eventuali controversie, esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente il Foro di Firenze.

**Art. 8**

Il presente protocollo di intesa non ha carattere di esclusività per le Parti e ha validità triennale, salvo rinnovo di intesa tra le Parti.

*Firenze, 21 dicembre 2022*

La Presidente SISS  
Elena Canadelli



Il Presidente ANMS  
Fausto Barbagli

